

## Capitolo Diciannovesimo

### Il ruolo delle istituzioni arbitrali

di Tomaso Galletto

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Natura giuridica delle istituzioni arbitrali – 3. Le funzioni espletate – 3.1. La predisposizione delle clausole compromissorie *standard* – 3.2. La predisposizione del regolamento di procedura – 3.3. Le principali attività svolte dalla istituzione arbitrale – 4. I vantaggi offerti dalle istituzioni arbitrali – 5. Il rapporto tra le parti e l’istituzione – 6. Il rapporto tra gli arbitri e l’istituzione – 7. La responsabilità dell’istituzione – 8. La riforma del 2006

#### 1. Premessa

Le istituzioni permanenti che amministrano procedimenti arbitrali (spesso individuate, nel nostro ordinamento, quali camere arbitrali) svolgono una rilevante ed insostituibile **funzione** non soltanto **propedeutica** alla diffusione della cultura dell’arbitrato ma anche **funzionale** alla organizzazione ed amministrazione dei procedimenti arbitrali, intervenendo su taluni delicati aspetti che sarebbero altrimenti destinati ad innescare complessi contenziosi tra le parti (quali, ad esempio, la nomina degli arbitri nell’ambito di procedimenti con pluralità di parti, la verifica della insussistenza di situazioni di incompatibilità degli arbitri, la garanzia della regolarità formale del procedimento e così via).

Il fenomeno della costituzione di istituzioni permanenti di arbitrato è risalente, potendosi datare alla **metà del secolo XIX** la nascita delle prime organizzazioni deputate all’amministrazione di procedimenti arbitrali.

Come emerge dagli studi che sono stati svolti sull’argomento, l’esigenza di creare organizzazioni deputate all’amministrazione di arbitrati nacque nell’ambito della società mercantile, per sopperire all’esigenza di **offrire un servizio ai commercianti** per la soluzione delle controversie tra essi insorte attraverso l’intervento di soggetti altamente qualificati nello specifico settore interessato, conseguentemente in grado di percepire e risolvere i profili tecnici delle vertenze<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda l’esperienza italiana un importante punto di riferimento è tuttora costituito da NOBILI, *L’arbitrato delle associazioni commerciali*, Padova, 1957; utili riferimenti sono riportati da RECCIA, *L’arbitrato istituzionalizzato nell’esperienza italiana*, in *Riv. Arb.*, 1992, 165 ss.; interessanti considerazioni sul ruolo delle camere arbitrali sono svolte da RUBINO-SAMMARTANO, *op. cit.*, 461 ss.; per una efficace sintesi delle problematiche connesse agli arbitrati amministrati v. POLVANI, *Arbitrato*

In questa sede, rinviando ai citati studi per gli opportuni approfondimenti, ci si occuperà del ruolo delle istituzioni arbitrali nell'esperienza italiana<sup>2</sup>.

In via preliminare, ancora, è importante ricordare che le istituzioni arbitrali **non svolgono** in sé la **funzione arbitrale**, ma intervengono su aspetti organizzativi ed amministrativi del procedimento arbitrale.

Gli aspetti più controversi e delicati che rilevano con riferimento agli arbitrati amministrati riguardano, da un lato, il rapporto tra le parti e l'istituzione, dall'altro, quello tra quest'ultima e gli arbitri; ancora, i profili relativi alla possibile individuazione di una responsabilità dell'istituzione in relazione al servizio espletato.

## 2. Natura giuridica delle istituzioni arbitrali

L'interesse pubblico sotteso ad una risoluzione delle controversie tra privati più rapida ed efficiente di quella offerta dall'ordinamento statale ha suggerito, sin da epoca remota, l'istituzione presso le camere di commercio di **organismi deputati** alla **amministrazione di arbitrati** in un primo tempo vertenti tra imprese e successivamente, in epoca recente, estesi alle controversie tra imprese e consumatori.

Non è questa la sede per approfondire gli aspetti istituzionali degli arbitrati amministrati dalle (o presso le) camere di commercio, rinviandosi sotto questo profilo ad un ampio ed approfondito studio recentemente pubblicato<sup>3</sup>.

**Forma giuridica** In linea generale può, peraltro, osservarsi che, nell'ambito delle camere di commercio, le camere arbitrali possono essere costituite sotto forma di **aziende speciali**, uffici interni ovvero come associazioni di diritto privato.

Al di fuori della esperienza camerale le istituzioni arbitrali permanenti in Italia costituiscono organismi di diritto privato di natura associativa e privi di scopo di lucro. Si tratta di associazioni non

---

*amministrato e camere arbitrali*, in *Dizionario dell'arbitrato*, a cura di IRTI, Torino, 1997, 13 ss.; una ampia ed importante rassegna delle questioni relative all'arbitrato istituzionale si deve a AZZALI, *L'arbitrato amministrato e l'arbitrato ad hoc*, in *L'arbitrato. Profili sostanziali*, a cura di ALPA, Torino, 1999, 809 ss.; con specifico riferimento agli arbitrati amministrati dalle camere di commercio v. BUONFRATE – LEOGRANDE, *L'arbitrato amministrato dalle camere di commercio*, con introduzione di GIOVANNUCCI ORLANDI, Milano, 1998; CAPONI, *L'arbitrato amministrato dalle camere di commercio in Italia*, in *Riv. Arb.*, 2000, 663 ss.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda le esperienze diverse da quella italiana utili riferimenti sono rinvenibili in CAPONI, *op. cit.*, spec. 668; ed ancora in A.M. BERNINI, *L'arbitrato amministrato: il modello della camera di commercio internazionale*, Padova, 1996, ed ivi ulteriori riferimenti; sulle principali istituzioni arbitrali internazionali cfr. BERNARDINI, *L'arbitrato commerciale internazionale*, Milano, 2000, 120 ss.

<sup>3</sup> Il rinvio è a CAPONI, *L'arbitrato amministrato dalle camere di commercio in Italia*, *cit.*

riconosciute il cui ordinamento interno ed amministrazione è regolato dagli accordi degli associati, ed alle quali si applica conseguentemente la disciplina di cui agli artt. 36 ss. del codice civile.

### **3. Le funzioni espletate**

Le funzioni espletate dalle istituzioni arbitrali non sono in alcun modo sovrapponibili a quelle ordinariamente attribuite alle cancellerie o segreterie dei giudici togati, essendo l'aspetto logistico e di segreteria in senso stretto soltanto uno (e certamente non il più rilevante) dei servizi espletati da tali istituzioni.

Esse costituiscono un punto di riferimento per le parti e, più in generale, per tutti i soggetti a vario titolo interessati al procedimento arbitrale (legali, consulenti, e così via) sia per una corretta redazione del patto compromissorio, sia per una funzionale conduzione del procedimento arbitrale attraverso l'applicazione del pertinente regolamento adottato dalla istituzione.

Conviene allora esaminare più partitamente le funzioni espletate.

#### **3.1. La predisposizione delle clausole compromissorie *standard***

Una delle principali funzioni svolte dalle istituzioni arbitrali è quella di **predisporre clausole compromissorie *standard*** che le parti possono inserire nell'ambito dei contratti.

Tale predisposizione si rivela assai **utile** per evitare che le parti commettano errori di redazione della convenzione arbitrale che possono poi riverberarsi in cause di nullità della medesima.

Attraverso l'utilizzazione delle clausole *standard*, tra l'altro, si riesce usualmente a superare i delicati profili che nella pratica si pongono in ordine alla qualificazione della clausola stessa e, conseguentemente, a quella del tipo di arbitrato alle quali le parti intendono sottoporre le loro possibili controversie.

**Rinvio per *relationem*** L'**utilizzo** delle **clausole *standard*** consente altresì alle parti di fare **riferimento, per *relationem***, al **regolamento di arbitrato** adottato dalla istituzione ed attraverso tale rinvio definire, in conformità al disposto dell'art. 816, 2° comma, c.p.c., le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

#### **3.2. La predisposizione del regolamento di procedura**

Il rinvio operato dalle parti, attraverso la stipulazione della clausola compromissoria *standard*, al regolamento di procedura adottato dalla istituzione assume fondamentale importanza al fine di assicurare non soltanto una corretta conduzione del procedimento arbitrale, ma anche e

soprattutto al fine di dare soluzione ad una serie di problemi che possono porsi nella pratica e che, ove non risolti, possono pregiudicare alternativamente la prosecuzione del procedimento arbitrale ovvero, e più radicalmente, l'utilizzazione dell'arbitrato.

**Finalità**

I **regolamenti** di procedura, infatti, **disciplinano partitamente il procedimento** arbitrale sin dal momento della sua introduzione ad iniziativa di una delle parti, ne scandiscono i tempi ed offrono soluzioni in ordine alla nomina degli arbitri, alla loro sostituzione, alla regolazione dell'arbitrato con pluralità di parti, alla assunzione delle prove, al rispetto del contraddittorio e più in generale, insomma, in ordine a (quasi) tutte le questioni variegate che possono sorgere nell'ambito del procedimento arbitrale.

**In particolare:  
la funzione  
suppletiva**

I regolamenti predisposti hanno peraltro cura della **salvaguardia della libertà delle parti** sia in ordine alla nomina degli arbitri, sia in ordine alla legge applicabile per la soluzione della controversia, sia in ordine alla facoltà per gli arbitri di decidere eventualmente secondo equità: su questi delicati aspetti la **disciplina regolamentare** interviene con funzione suppletiva, per **sopperire alle lacune** che, ove non colmate, ed in difetto di uno specifico accordo tra le parti, renderebbero problematica o addirittura impossibile l'utile prosecuzione del procedimento arbitrale.

Nell'intento di favorire il ricorso all'arbitrato, i regolamenti spesso prevedono la **possibilità** di una **adesione successiva** all'arbitrato nell'ipotesi in cui, in assenza di un patto compromissorio, una delle parti manifesti l'intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. In questa ipotesi, attraverso la cooperazione della istituzione arbitrale, può formarsi tra le parti una vera e propria convenzione di arbitrato avente la sostanziale natura del compromesso<sup>4</sup>.

### **3.3. Le principali attività svolte dalla istituzione arbitrale**

Sin dalla fase introduttiva del procedimento arbitrale si evidenzia l'importante ruolo svolto dalle istituzioni alle quali le parti abbiano fatto riferimento con il patto compromissorio od al cui regolamento di arbitrato abbiano comunque fatto rinvio, ovvero al quale abbiano aderito anche in difetto di una originaria previsione.

**Verifica  
prima facie**

Spesso i regolamenti prevedono che la domanda di arbitrato, usualmente da depositarsi presso la segreteria della istituzione, sia sottoposta ad una verifica *prima facie* in ordine alla sottoponibilità della risoluzione della controversia all'arbitrato amministrato.

---

<sup>4</sup> Su questi ed altri rilevanti profili dei regolamenti predisposti dalle istituzioni arbitrali cfr., da ultimo, E. F. RICCI, *Il nuovo regolamento della camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano*, in *Riv. Arb.*, 2003, 663 ss.

Verifica  
incompatibilità  
arbitri

Tale verifica, come è ricordato in dottrina, si riferisce a diversi profili che spaziano dalla esistenza e validità della convenzione arbitrale, alla possibilità di sottoporre ad arbitrato la controversia, alla ascrivibilità della controversia a quelle cui si riferisce il servizio offerto dalla istituzione<sup>5</sup>.

Esaurita questa fase preliminare, ove prevista, gli uffici della istituzione curano gli adempimenti formali della **comunicazione** della domanda all'altra o alle altre parti (ove non sia prevista la comunicazione diretta tra di esse), procedono (normalmente) alla verifica della insussistenza di **situazioni di incompatibilità** degli arbitri nominati dalle parti, attraverso l'acquisizione di una c.d. dichiarazione di indipendenza da parte di ciascun arbitro, gestiscono gli aspetti più strettamente amministrativi della procedura anche per quanto riguarda i rapporti tra le parti e gli arbitri.

Sostituzione  
arbitri

Le **istituzioni intervengono**, ancora, quando durante il procedimento **insorgano questioni** suscettibili di pregiudicarne l'*iter* (ad esempio attraverso l'attività di sostituzione degli arbitri che siano venuti a mancare ovvero relativamente ai quali siano state proposte istanze di ricusazione sulle quali decide l'istituzione).

Anche la **proroga del termine** per il deposito del lodo, su istanza degli arbitri o delle parti, è normalmente rimessa alla determinazione della istituzione arbitrale.

Regolazione  
costi

La regolazione dei costi dell'arbitrato è anch'essa affidata alla istituzione in conformità alle **tariffe** precostituite e aggiornate nel tempo. Spesso i regolamenti prevedono la **facoltà** per l'istituzione di **sospendere** il **procedimento** arbitrale nell'ipotesi in cui le parti non adempiano all'onere della anticipazione dei costi della procedura nei termini e negli importi richiesti.

Normalmente il deposito del lodo avviene presso la sede della istituzione che ne cura poi la trasmissione alle parti.

**Non** è, invece, previsto alcun tipo di **intervento** della istituzione in ordine alla **decisione arbitrale**, contrariamente a quanto dispone il regolamento della camera di commercio internazionale il quale prevede la redazione da parte degli arbitri di un progetto di lodo da sottoporre al vaglio della corte.

#### 4. I vantaggi offerti dalle istituzioni arbitrali

Taluni **vantaggi** offerti alle parti dal ricorso all'arbitrato amministrato da istituzioni permanenti emergono dalle considerazioni in precedenza esposte in ordine al ruolo svolto da tali istituzioni.

---

<sup>5</sup> cfr. CAPONI, *op. cit.*, 668.

E' tuttavia opportuno ulteriormente segnalare che la scelta di avvalersi dei servizi offerti da un'istituzione arbitrale permanente offre non soltanto il vantaggio di trovare adeguata soluzione a delicate questioni che si pongono nell'*iter* procedimentale dell'arbitrato, ma anche la possibilità di poter contare su talune **garanzie**.

**Rispetto del contraddittorio**

Innanzitutto viene in rilievo la garanzia del pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, assicurato dalla disciplina del procedimento e dalla scansione di esso risultante dal regolamento della istituzione.

Altrettanto importante è la verifica, da parte della istituzione arbitrale, della insussistenza di situazioni di incompatibilità che riguardino gli arbitri e che è funzionale alla garanzia della terzietà – imparzialità degli arbitri stessi.

**Trasparenza**

L'intervento della istituzione assicura altresì la trasparenza dell'*iter* procedimentale dell'arbitrato e l'efficienza degli arbitri attraverso il **controllo dei termini del procedimento** e la conseguente possibilità di sostituire l'arbitro negligente.

**Prevedibilità dei costi**

Ulteriore e non secondario vantaggio riguarda la **prevedibilità dei costi** della procedura, che, come detto, sono predeterminati sulla base delle tariffe di tempo in tempo adottate dalla istituzione.

E' interessante notare, infine, che il ricorso all'arbitrato amministrato da istituzioni permanenti sembra avere l'ulteriore effetto di **assicurare** un elevato grado di **stabilità dei lodi arbitrali**, e ciò sia per la constatata tendenziale esecuzione spontanea delle parti del lodo, sia per la minore frequenza, in virtù della applicazione dei regolamenti di procedura, di emersione di errori procedurali da parte degli arbitri tali da comportare l'impugnazione del lodo e la sua eventuale declaratoria di nullità.

## **5. Il rapporto tra le parti e l'istituzione**

La qualificazione del rapporto che intercorre tra le parti e l'istituzione arbitrale costituisce una delle questioni più dibattute nella materia considerata.

**Natura del regolamento**

La dottrina, fermo restando il carattere contrattuale del rapporto, si divide innanzitutto sulla natura del regolamento arbitrale al quale le parti hanno inteso aderire con la stipulazione della clausola compromissoria ovvero successivamente.

Da un lato si sostiene che esso costituisca un'**offerta al pubblico** che impegna l'istituzione come proposta contrattuale nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Così, ad esempio, MIRABELLI, *Contratti nell'arbitrato (con l'arbitro; con l'istituzione arbitrale)*, in *Rass. Arb.*, 1990, 3 ss., argomentando nel senso che il rifiuto della prestazione da parte della istituzione non discende da una valutazione discrezionale bensì

Sul presupposto, al contrario, secondo cui la distribuzione del regolamento avrebbe lo scopo di informare il pubblico circa le modalità di svolgimento della procedura arbitrale amministrata ma non fonderebbe l'obbligo dell'istituzione ad accettare l'incarico, si argomenta la natura di **invito ad offrire**<sup>7</sup>.

Ulteriore ed ancor più delicato profilo riguarda la qualificazione del contratto che lega le parti e l'istituzione arbitrale.

La pluralità dei servizi e delle prestazioni offerta dall'istituzione consente di rilevare che il rapporto contrattuale che si instaura tra essa e le parti partecipa degli elementi caratteristici di diversi contratti tipici, quali ad esempio l'appalto di servizi, il mandato ed il contratto di opera intellettuale, sicché se ne è rilevata in dottrina la ascrivibilità alla categoria dei contratti misti<sup>8</sup>.

**Mandato  
con o senza  
rappresentanza**

Alcuni autori ritengono peraltro che la qualificazione più corretta sia quella che ascrive il contratto tra le parti e l'istituzione arbitrale al mandato, discutendosi peraltro se si tratti di mandato con rappresentanza ovvero di mandato senza rappresentanza<sup>9</sup>.

La tesi del mandato, peraltro, privilegia ai fini qualificatori soltanto taluni aspetti del complesso rapporto che si instaura tra le parti e l'istituzione ma sembrano non considerare che nell'ambito del contratto complesso non può escludersi ogni rilevanza degli altri elementi voluti dalle parti che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale con la conseguenza che, anche volendo riconoscere la prevalenza dell'elemento causale tipico del mandato, non si può escludere l'applicabilità di altre norme in quanto non incompatibili con quelle che disciplinano il contratto prevalente.

**Contratto  
complesso o misto**

Per queste ragioni resta più persuasiva la tesi che qualifica tale contratto alla stregua di un contratto complesso o misto in cui accanto alla disciplina del mandato troveranno applicazione, se del caso, le norme che disciplinano l'appalto di servizi ovvero quelle relative alla prestazione d'opera.

**Contratto  
atipico**

Potrebbe altresì sostenersi la natura di **contratto atipico** del rapporto che lega le parti e l'istituzione arbitrale in quanto l'attività di quest'ultima, che si sostanzia nella amministrazione del procedimento arbitrale, pur presentando i connotati tipici di taluni tipi contrattuali, non ne rivela uno prevalente.

---

soltanto dalla constatazione della insussistenza delle condizioni previste dal regolamento medesimo.

<sup>7</sup> Cfr., in questo senso, RUBINO-SAMMARTANO, *op. cit.*, 460.

<sup>8</sup> Cfr. CAPONI, *op. cit.*, 678, ed ivi ulteriori riferimenti alle diverse teorie.

<sup>9</sup> Per la prima tesi cfr. POLVANI, *op. cit.*, 23; per la seconda RUBINO-SAMMARTANO, *op. cit.*, 461.

Si osserva, in proposito, che tendenzialmente l'oggetto del mandato deve consistere nel compimento di uno o più atti giuridici per conto del mandante, dovendosi così escludere che possa dar luogo ad un mandato lo svolgimento di attività organizzativa ovvero esecutiva riguardante adempimenti tecnico-pratici e di cooperazione materiale.

Se i rilievi che precedono sono condivisibili ne esce rafforzata appunto la tesi della atipicità del contratto che lega l'istituzione arbitrale con le parti.

## 6. Il rapporto tra gli arbitri e l'istituzione

Si discute in ordine alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra gli arbitri e l'istituzione arbitrale.

Sul punto, ferma restando la riconducibilità nello schema del contratto di opera intellettuale di cui all'art. 2230 cod.civ. del rapporto che normalmente intercorre tra gli arbitri rituali e le parti (essendo invece ascrivibile al mandato il rapporto con gli arbitri irrituali)<sup>10</sup>, le **soluzioni** ipotizzabili **dipendono** dalla **natura giuridica** del contratto che regola i rapporti tra le parti e l'istituzione.

Se si privilegia la tesi del mandato senza rappresentanza se ne deve coerentemente desumere che tra l'istituzione e gli arbitri si instaura un rapporto contrattuale e che, conseguentemente, ne discendono diritti ed obblighi reciproci<sup>11</sup>.

Se si privilegia invece la diversa tesi che configura nel rapporto tra parti e istituzione un mandato con rappresentanza, un contratto misto o un

---

<sup>10</sup> In giurisprudenza tale qualificazione è assolutamente pacifica, ritenendosi che *“qualunque sia la natura – pubblicistica o privatistica – dell'arbitrato rituale, certo è che fra i contendenti e gli arbitri si perfeziona, con l'accettazione da parte di questi ultimi dell'incarico, un contratto di diritto privato, dal quale deriva, da un lato l'obbligazione degli arbitri di decidere la controversia ad essi devoluta compiendo tutte le attività necessarie strumentali o consequenziali e, dall'altro a carico solidale dei committenti l'obbligo di corrispondere agli arbitri il compenso per l'opera prestata e di rimborsare ai medesimi le spese anticipate per il giudizio (art. 814, comma 1, c.p.c.). Si tratta di un negozio riconducibile nello schema del contratto di opera intellettuale (art. 2230 c.c.)”* (Cass., 4 aprile 1990, n. 2800, in *Riv. Arb.*, 1991, 87 ss.; più recentemente Cass., 26 novembre 1999, n. 13174, in *Foro It. Mass.*, 1999). E' interessante notare che in altri ordinamenti, quale ad esempio quello tedesco, il rapporto contrattuale tra arbitri e litiganti è da qualificarsi come contratto di servizio nell'ipotesi in cui sia previsto – come normalmente accade – un corrispettivo in favore degli arbitri mentre la qualificazione in termini di mandato è propria delle rare ipotesi in cui l'incarico dell'arbitro sia svolto gratuitamente; per un approfondito studio sulla disciplina tedesca in materia cfr. SANGIOVANNI, *Il rapporto contrattuale tra gli arbitri e le parti nel diritto tedesco*, in *I Contratti*, 2005, 827 ss.

<sup>11</sup> In questo senso v. RUBINO-SAMMARTANO, op. cit., 465, il quale ritiene, quindi, che l'obbligo di corrispondere il compenso agli arbitri compete alla istituzione e non alle parti.

contratto atipico, nessun rapporto viene ad instaurarsi tra l'istituzione e gli arbitri.

La questione è oggettivamente opinabile, tuttavia dovrebbe privilegiarsi la tesi che esclude la sussistenza di un rapporto contrattuale tra gli arbitri e l'istituzione arbitrale.

La nomina degli arbitri, infatti, salvo ipotesi eccezionali, è sempre riferibile a un atto di volontà delle parti stesse e la facoltà, che taluni regolamenti attribuiscono all'istituzione, di sostituire gli arbitri, ovvero di nominarli in determinate ipotesi, costituiscono espressione di un potere che le parti stesse attribuiscono all'istituzione arbitrale con l'adesione al regolamento.

## 7. La responsabilità dell'istituzione

Il tema della responsabilità delle istituzioni arbitrali non trova specifici precedenti editi in giurisprudenza.

**Diligenza,  
correttezza,  
buona fede**

In dottrina, peraltro, non si dubita della **possibile** sussistenza di ipotesi di **responsabilità** dell'istituzione arbitrale nei confronti delle parti ascrivibili alla violazione degli obblighi specifici derivanti dal rapporto contrattuale che lega l'istituzione alle parti e più in generale dagli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede<sup>12</sup>.

Si pensi, ad esempio, agli **obblighi** assunti dalla istituzione in ordine alla **comunicazione della domanda** di arbitrato all'altra parte, da cui conseguono rilevanti effetti ai fini della prescrizione o della decadenza; al **mancato controllo** sui termini per il deposito del lodo; al mancato intervento in caso di necessità di sostituzione dell'arbitro.

In tutte queste **ipotesi** non vi è dubbio che almeno **astrattamente** possa sussistere una **responsabilità** dell'istituzione arbitrale nei confronti delle parti.

**Errori  
degli  
arbitri**

**Nessuna responsabilità**, per converso, può essere ricondotta in capo all'istituzione arbitrale in conseguenza degli **errori** commessi dagli **arbitri** nel giudicare la controversia in quanto, qualunque sia la configurazione del rapporto che interviene tra le parti e l'istituzione arbitrale, è certo che in virtù di tale rapporto l'istituzione non assume l'obbligo di decidere la controversia, bensì quello di amministrare il procedimento e di prestare assistenza alle parti nell'ambito di esso.

La responsabilità della decisione e le conseguenze che possano scaturire dalla invalidità di essa riguardano il rapporto tra le parti e gli arbitri, che è e rimane distinto da quello tra l'istituzione e le parti medesime.

---

<sup>12</sup> Sul punto v. CAPONI, *op. cit.*, spec. 686 ss.; e RUBINO-SAMMARTANO, *op. cit.* spec. 463, ove ampi riferimenti a precedenti nell'ambito di ordinamenti stranieri.

Occorre tuttavia rilevare l'esistenza di taluni segnali, a livello internazionale, nel senso della configurabilità di un rapporto diretto tra gli arbitri e l'istituzione (<sup>13</sup>).

Naturalmente la soluzione in ordine alla assenza di responsabilità dell'istituzione arbitrale in relazione all'attività propria degli arbitri può mutare nell'ipotesi in cui l'istituzione si assume l'onere della verifica della regolarità formale del lodo e non lo adempie con la ordinaria diligenza (<sup>14</sup>).

## 8. La riforma del 2006

La Legge Delega disponeva che il legislatore delegato provvedesse una disciplina dell'arbitrato amministrato.

**Principi direttivi** Più precisamente, i **principi direttivi** in materia riguardavano la salvaguardia della volontà delle parti in ordine all'intervento della istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri e la previsione, tassativa, che le designazioni compiute da queste ultime dovessero essere vincolanti.

Si tratta evidentemente di principi intesi a salvaguardare il principio fondamentale dell'autonomia contrattuale anche e specialmente nella delicata fase della scelta degli arbitri.

**Disciplina del rinvio a regolamenti precostituiti** Approfittando della soppressione della specifica disciplina dell'arbitrato internazionale, imposta dalla Legge Delega, il legislatore delegato ha sostituito il Capo VI, originariamente deputato, appunto, a regolare l'arbitrato internazionale, con un nuovo Capo VI intitolato all'arbitrato secondo regolamenti precostituiti.

In realtà l'intervento è risultato piuttosto limitato, essendo contenuto in un solo articolo (il novellato art. 832) sotto la rubrica "**rinvio a regolamenti arbitrali**".

La disciplina dell'arbitrato amministrato, ipotizzata dalla Legge Delega, non è stata approntata.

L'art. 832 nuovo testo, infatti, si limita a prevedere che la convenzione di arbitrato possa fare rinvio ad un regolamento arbitrale precostituito e ciò non costituisce particolare innovazione non essendosi mai dubitato della attribuzione alle parti di siffatta facoltà di rinvio.

Si prevede inoltre la prevalenza della regolamentazione contenuta nella convenzione di arbitrato rispetto a quanto previsto in senso difforme

---

<sup>13</sup> Sul punto cfr. CARPI – ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 71, ove si ricorda che il *Rapport final sur le statut de l'arbitre* approvato dalla Commissione di Arbitrato Internazionale ICC riconosce espressamente l'esistenza delle obbligazioni dirette e reciproche tra gli arbitri e l'istituzione arbitrale, benché poi si astenga dalla determinazione del loro contenuto.

<sup>14</sup> Sul punto v., ancora, CAPONI, *op. cit.*, 696.

dal regolamento a cui si fa rinvio, privilegiandosi ancora una volta l'autonomia privata.

Si codifica poi il principio, per la verità già fatto proprio dai regolamenti degli arbitrati amministrati, secondo cui, salvo diversa disciplina convenuta dalle parti, il procedimento arbitrale è disciplinato dal regolamento in vigore al momento in cui il procedimento ha inizio, regolamento che quindi può essere diverso da quello esistente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Si fanno salve le ipotesi ulteriori di sostituzione e ricusazione degli arbitri previste dai regolamenti di riferimento e si pone la regola, del tutto corretta, secondo cui le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

E' infine previsto, opportunamente, che se l'istituzione arbitrale a cui le parti hanno inteso riferirsi rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione di arbitrato mantiene efficacia e si applicano le ordinarie norme in tema di arbitrato dettate dal codice di procedura civile.